

REGIONE DEL VENETO
E
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Protocollo di Intesa
per l'uso di immobili ed aree
nell'ambito di diverse stazioni ferroviarie

Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemiladieci nella sede della
Giunta Regionale del Veneto – in Venezia - Dorsoduro, 3901 – Palazzo Balbi
tra i Signori

- Dr. Renato Chisso nato a Quarto d'Altino (VE) il 28/07/1954, nella sua
qualità di Assessore Regionale alle Politiche della Mobilità e delle
Infrastrutture della Regione del Veneto, domiciliato per la sua carica
come in appresso ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta
deliberazione della Giunta Regionale n. 1217 del 23/03/2010, allegato
sub "A" al presente atto, qui di seguito denominata "Regione", codice
fiscale 80007580279

e

- Ing. Giuseppe Albanese, nella sua qualità di Dirigente di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A., società con sede in Roma (RM), Piazza della Croce
Rossa, 1 qui di seguito denominata anche "RFI", Codice Fiscale
01585570581, il quale interviene in virtù della delega rilasciata
dall'Amministratore Delegato della medesima Società in data 09/04/2010
(RFI-AD/A0006/P/2010/0000401);



PREMESSO

- Che in data 18 settembre 2009 la Regione del Veneto e la Ferrovie dello Stato S.p.A. hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa per il potenziamento del trasporto ferroviario nell'ambito del territorio regionale, proponendosi, tra l'altro, di pervenire alla definizione di un "Protocollo d'Intesa per l'uso di immobili ed aree nell'ambito di diverse stazioni ferroviarie" per la riqualificazione dei siti stessi nel breve e medio periodo;
- che RFI è proprietaria degli immobili relativi alle stazioni situate sulle linee ferroviarie di RFI insistenti sul territorio della regione Veneto;
- che è interesse di entrambe le parti riqualificare la presenza delle stazioni ferroviarie sul territorio della regione Veneto;
- che RFI, con la finalità di migliorare i servizi alla clientela, mantenere il decoro di impianti ed immobili di sua proprietà, nonché garantire la loro costante manutenzione, intende affidare a soggetti esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. l'uso dei fabbricati e delle aree, o di parte di essi, relativi alle stazioni ferroviarie che sono interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno, compatibilmente con le attuali e future esigenze di svolgimento del servizio di trasporto, con particolare riguardo ai servizi da garantire alla clientela ferroviaria;
- che la Regione, preso atto del detto intendimento di RFI, si impegna in qualità di soggetto promotore a definire, di concerto con RFI, tramite apposite convenzioni, i criteri da adottare per disciplinare l'utilizzo delle aree e dei fabbricati di stazione sopra citate; l'utilizzo delle aree e dei fabbricati di stazione, di volta in volta individuati, spetterà sia agli Enti

Locali, con prelazione di interpello, per lo svolgimento di attività sociali, istituzionali ed economico-produttive, sia ad altri Soggetti, che dovessero esprimere interesse a gestirli e ad utilizzarli, in proprio o tramite associazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La RFI, come sopra rappresentata, si impegna a cedere in comodato/locazione agli Enti Locali/altri Soggetti individuati su proposta motivata della Regione, fabbricati ed aree di stazione relativi alle stazioni ferroviarie situate nel territorio della regione Veneto ed interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno, alle condizioni di cui presente protocollo d'intesa ed a quelle che verranno di volta in volta stabilite dalle convenzioni attuative previste dal presente articolo.

Si intendono esclusi dalla predetta cessione in uso tutti i beni che devono essere necessariamente gestiti direttamente da RFI in ragione della loro strumentalità per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario; restano altresì esclusi: i beni per i quali risulti già in atto un contratto con terzi; i beni oggetto di prossime scissioni/alienazioni da RFI a favore di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.; gli immobili di cui necessita la diretta disponibilità per la realizzazione di progetti di sviluppo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

Le parti (RFI, Regione, Enti Locali/altri Soggetti) procederanno attraverso la definizione e sottoscrizione di apposite convenzioni le quali, in linea di principio, dovranno avere una durata di anni 25 (venticinque); ciascuna convenzione dovrà contenere i criteri per la disciplina nonché la durata dei

contratti di comodato/locazione, con i quali si procederà a dare in uso gli immobili delle stazioni come più sopra definiti; ciascuna convenzione dovrà inoltre stabilire le modalità per l'eventuale rinnovo della stessa.

La cessione in uso degli immobili agli Enti locali avverrà, di norma, attraverso la stipula di contratti di comodato, sempre con le modalità previste nelle relative convenzioni di riferimento; gli Enti locali dovranno utilizzare obbligatoriamente i beni ricevuti in uso per svolgere attività sociali e istituzionali proprie o di altri enti territoriali, ovvero economico-produttive nell'ambito dei loro compiti di istituto.

Le cessioni in uso degli immobili ad altri Soggetti, per l'esercizio di attività commerciali, avverranno a titolo oneroso.

Ai fini della conservazione dei beni di RFI e del migliore svolgimento del servizio di trasporto nell'ambito delle attività strumentali all'esercizio ferroviario, i soggetti cui saranno ceduti in uso gli immobili si faranno carico di attività quali la pulizia di aree ferroviarie di stazione aperte al pubblico e/o attività per l'apertura/chiusura dei locali ad uso della clientela ferroviaria e degli ingressi di stazione (secondo quanto disposto nel successivo Articolo 6 e con le modalità specifiche che saranno previste nei singoli contratti).

La Regione, come sopra rappresentata, si impegna a mettere in atto tutte le iniziative possibili tese a favorire, di volta in volta, il passaggio ad Enti Locali/altri Soggetti degli immobili di stazione ai sensi del presente Protocollo; la Regione, in particolare, si impegna a promuovere espressamente la definizione delle singole intese tra RFI e gli Enti Locali, intervenendo unitamente all'Ente Locale nelle sottoscrizioni delle convenzioni e valutando la possibilità di erogare finanziamenti per la

realizzazione degli interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma degli immobili interessati.

ARTICOLO 2

I frutti provenienti dai beni oggetto dei contratti di cessione in uso, spettano ai soggetti conduttori/comodatarsi per tutto il periodo di durata degli atti stessi, con esclusione specifica dei proventi per RFI derivanti dall'esercizio della pubblicità, di cui si dirà più specificamente al successivo Articolo 3.

Agli Enti Locali è consentito subcomodare/sublocare, previa autorizzazione scritta da parte di RFI, parti relative ai beni ricevuti in uso non funzionali all'espletamento di servizi per la clientela ferroviaria (restando quindi da questi esclusi: atri, spazi di collegamento, corridoi, sale d'attesa, servizi igienici, marciapiedi, aree verdi), salva comunque la sua responsabilità solidale per l'adempimento di tutto quanto stabilito dal contratto di cessione stipulato con RFI; i predetti eventuali contratti di comodato/locazione non potranno in ogni caso avere scadenza successiva a quella degli atti regolanti il rapporto tra RFI e l'Ente locale stesso.

In tutti i casi in cui l'Ente locale intendesse affittare, in tutto od in parte, gli immobili ricevuti in uso da RFI ad altri Soggetti che esercitano attività commerciali, dovrà essere prevista la partecipazione di RFI agli eventuali utili che ne dovessero derivare a favore del predetto Ente Locale nell'ambito della gestione complessiva degli immobili concessi in uso.

ARTICOLO 3

L'esercizio della pubblicità nell'ambito degli immobili di stazione ceduti in uso ad Enti Locali/altri Soggetti ai sensi del presente Protocollo, sarà riservata in via esclusiva ad RFI, la quale potrà svolgerlo direttamente ovvero



mediante propri incaricati; gli Enti Locali/altri Soggetti dovranno consentire a RFI, ovvero al personale incaricato dalla stessa, di effettuare nell'ambito degli immobili consegnati tutte le operazioni necessarie per l'installazione e la manutenzione degli impianti pubblicitari, nonché di sostituzione periodica del materiale pubblicitario.

Agli Enti Locali/altri Soggetti non sarà consentita alcuna installazione di scritte o cartelli pubblicitari nell'ambito di aree e fabbricati, con l'esclusione di scritte o cartelli indicatori dei locali destinati all'attività commerciale; solamente all'interno dei locali chiusi dati in uso è consentita l'esposizione e la reclamizzazione dei prodotti commercializzati; a quest'ultimo proposito, resta inteso che insegne e réclame dovranno risultare esteticamente confacenti agli ambienti, non in contrasto con gli interessi di RFI e rispettanti le disposizioni di legge ed il decoro generale.

ARTICOLO 4

I beni saranno consegnati da RFI agli Enti Locali/altri Soggetti l Terzo nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della consegna stessa.

In particolare, di volta in volta, RFI procederà alla consegna dei beni agli Enti Locali/altri Soggetti tramite redazione di un apposito verbale, corredato dalle tabelle riassuntive degli immobili ceduti recanti l'indicazione del loro uso attuale, nonché dalle "planimetrie di consegna", in duplice originale, che dovranno riportare l'esatta consistenza degli immobili consegnati; queste ultime dovranno essere realizzate previa picchettazione sul posto delle aree interessate, al fine di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza dai binari e dagli altri impianti ferroviari, gestiti esclusivamente da RFI, nonché il



rispetto di qualsiasi altro vincolo posto dalle necessità di regolare svolgimento del servizio ferroviario.

Gli Enti Locali/altri Soggetti assumeranno dal momento della consegna tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dalla presa in possesso dei beni, per la consistenza indicata nelle "planimetrie di consegna".

Qualora per la gestione dei beni oggetto della consegna concordata dovessero rendersi utili interventi di recinzione, questi dovranno essere preventivamente concordati con RFI e realizzati con oneri a carico degli Enti Locali/altri Soggetti interessati.

Le opere in corso di realizzazione od ultimate ma non ancora collaudate, nonché la definizione delle liti pendenti, comunque insorte in ordine ai beni consegnati e precedenti alla consegna stessa, restano a carico di RFI.

RFI avrà il diritto di accedere in qualsiasi momento agli immobili dati in uso, con il proprio personale o con il personale appositamente autorizzato, per qualsiasi accertamento e/o verifica che si ritenesse opportuno.

Per motivate esigenze connesse all'espletamento del servizio ferroviario, RFI conserva altresì il diritto di realizzare sugli immobili ceduti in uso ogni intervento ritenuto necessario, anche in tutti quei casi in cui, per necessità organizzative, porzioni di tali immobili dovessero ritornare solo per il tempo strettamente necessario nella disponibilità RFI, fino al completamento degli interventi stessi.

ARTICOLO 5

Alla scadenza concordata del singolo contratto di comodato/locazione ed in mancanza di suo rinnovo, il soggetto comodatario/conducente è obbligato a restituire ad RFI i beni ricevuti in uso, pienamente disponibili e nello stato in



cui si trovavano all'atto di consegna, ovvero in uno stato migliore.

Qualora a richiesta di RFI un contratto di comodato/locazione venisse risolto prima della scadenza concordata, gli eventuali interventi migliorativi modificativi degli immobili stessi rispetto al loro stato originario, indipendentemente da chi li avesse apportati, saranno ritenuti da RFI; inoltre, solamente nel caso di interventi migliorativi regolarmente autorizzati ed apportati dal comodatario/conduuttore in questione (considerato quanto disposto nel successivo Articolo 6 del presente Protocollo, nonché eventuali accordi particolari previsti negli specifici contratto di comodato/locazione), a quest'ultimo verrà corrisposto un importo pari al valore di tali interventi autorizzati, tenuto conto dell'ammortamento e dello stato di fatto delle opere all'epoca della risoluzione, ovvero verrà corrisposta al comodatario/conduuttore una frazione del valore degli interventi in rapporto al numero di anni che mancano alla scadenza del contratto di comodato/locazione, ovvero della corrispondente Convenzione se essa stessa vincolante sull'argomento, detraendo il valore corrispondente ad eventuali danni che dovessero essersi verificati nel corso del periodo di validità del contratto di cessione.

Resta inteso che, nei casi in cui dovessero sopravvenire esigenze di strumentalità per l'esercizio ferroviario in capo ai beni, o ad una parte di essi, già ceduti con contratto in corso di validità, RFI avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto stesso e di riavere di nuovo nella sua disponibilità ed in maniera continuativa i beni medesimi, con modalità che dovranno essere specificamente disciplinate nell'ambito degli accordi/contratti attuativi di questo Protocollo; in tale evenienza, RFI sarà

tenuta a corrispondere al comodatario/conduuttore una quota parte dell'importo relativa agli interventi migliorativi eventualmente da esso apportati, che sarà determinata con le stesse modalità sopra descritte, nonché rapportata alle porzioni di immobili nel caso specifico effettivamente restituite ad RFI, rispetto all'insieme originariamente concesso.

Viceversa, le parti concordano che nei casi in cui, a seguito di modifiche apportate da RFI agli apparati tecnologici o più in generale alle infrastrutture ferroviarie, dovessero rendersi disponibili ulteriori immobili in qualche modo collegati ai beni già ceduti in uso ad un comodatario/conduuttore, con contratto in corso di validità ai sensi del presente Protocollo, si potrà eventualmente procedere ad una cessione aggiuntiva degli stessi a condizioni analoghe al medesimo comodatario/conduuttore, laddove quest'ultimo manifestasse interesse.

In caso di risoluzione del contratto di comodato/locazione stipulato con RFI, per fatto non imputabile a quest'ultima, il contratto stesso si intenderà risolto decorsi anni uno dalla data della comunicazione ad RFI, da attuarsi a mezzo lettera Raccomandata A.R.; inoltre RFI rientrerà in possesso dei beni senza alcun obbligo di corresponsione dell'eventuale incremento del loro valore al comodatario/conduuttore, al quale è fatto obbligo di ripristinare lo *status quo ante*.

ARTICOLO 6

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese per il risanamento e quelle occorrenti all'uso ed impiego dei beni saranno a carico degli Enti Locali/altri Soggetti.

Ai fini della conservazione dello stato funzionale e materiale dei beni



concessi in uso, del migliore svolgimento del servizio di trasporto (in particolare del rispetto degli obiettivi previsti nella "Carta dei Servizi" di RFI con riferimento ad alcune stazioni oggetto del presente Protocollo), nonché dell'utilizzo degli stessi in sicurezza nell'ambito generale delle attività di esercizio ferroviario, il comodatario/conduuttore si impegna:

- 1) ad effettuare la pulizia delle aree ferroviarie di stazione aperte al pubblico (atri, corridoi, sale d'attesa, servizi igienici, marciapiedi, aree verdi), compreso lo smaltimento dei rifiuti e con divieto assoluto di effettuare pulizie di binari ed interbinari;
- 2) all'apertura, in ora da concordarsi, delle sale d'attesa e dei locali in cui sono situati i servizi igienici, ed alla loro chiusura in ora da concordarsi, nonché alla corrispondente apertura e chiusura degli altri ingressi di stazione, qualora non permanentemente chiusi.

I comodatari/conduuttori dovranno provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per il distacco e funzionamento indipendente ed autonomo delle utenze di servizi (impianto elettrico, idrico, riscaldamento, ecc.), ivi compresa la loro eventuale messa a norma, e ad attivare i nuovi contratti di intestazione ed allacciamento autonomo presso gli enti erogatori.

Qualsiasi intervento di adeguamento, e più in generale di trasformazione degli immobili, da effettuarsi antecedentemente alla consegna dei beni, dovrà essere preventivamente concordato tra RFI e l'Ente Locale/altro Soggetto interessato. A tal proposito, nelle tabelle riassuntive degli immobili allegata al contratto di comodato/locazione dovranno essere indicati, oltre all'uso attuale, la natura delle opere che l'Ente Locale/altro Soggetto intende realizzare, nonché una previsione del costo delle stesse; ad interventi eseguiti,



l'Ente Locale/altro Soggetto sarà tenuto a consegnare ad RFI la relativa rendicontazione, nonché tutta la documentazione tecnica prevista dalla legge.

ARTICOLO 7

La RFI si impegna fin d'ora nei confronti degli Enti Locali/altri Soggetti che beneficeranno della consegna dei beni, ad autorizzare, previo specifico parere vincolante in funzione degli scopi societari della stessa RFI, la realizzazione di eventuali interventi volti alla valorizzazione degli immobili stessi, con possibilità anche di destinazione ad impieghi economici e produttivi, restando da assicurarsi la compatibilità con l'esercizio ferroviario, nonché più in generale la salvaguardia delle caratteristiche storiche, architettoniche, topografiche e funzionali dei beni stessi;

In ogni caso, qualsiasi lavoro di modifica, innovazione, miglioria o addizione, da operarsi sugli immobili oggetto di un contratto di comodato/locazione, dovrà essere previamente autorizzato da parte di RFI nei termini che seguono:

- per le parti degli immobili non aperte al pubblico per l'esercizio del servizio ferroviario, il progetto di intervento dovrà essere previamente comunicato ad RFI; trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione senza risposta da parte di RFI, il comodatario/ conduttore potrà dare corso alla realizzazione delle opere per come descritte nel progetto comunicato ad RFI;
- per le parti degli immobili aperte al pubblico per l'esercizio del servizio ferroviario, o comunque in vario modo interessate da quest'ultimo, il progetto di intervento dovrà essere previamente approvato da parte di RFI tramite le sue Strutture territoriali, con l'impegno da parte di RFI di



formalizzare eventuali osservazioni entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione; resta inteso che il comodatario/conduuttore interessato non potrà in alcun modo dare corso alle opere per come descritte nel progetto comunicato, se non risulteranno previamente approvate da RFI.

Resta inteso che i lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo le norme vigenti per RFI e la corretta esecuzione degli stessi dovrà essere accertata dal personale incaricato da RFI medesima; gli Enti Locali/altri Soggetti si assumeranno l'obbligo di richiedere ai competenti organi amministrativi, a propria cura e spese, ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori stessi; infine, ad interventi eseguiti, gli Enti Locali/altri Soggetti dovranno consegnare ad RFI la relativa rendicontazione, nonché tutta la documentazione tecnica prevista dalle normative di legge.

ARTICOLO 8

Gli Enti Locali/altri Soggetti saranno obbligati a rispettare e a far rispettare agli utilizzatori degli immobili ed agli addetti all'esecuzione agli adempimenti tecnici previsti, di cui all'Articolo 6 del presente Protocollo, le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.P.R. 753/80, L. 191/74 e DPR 469/79, dei quali dovranno dichiarare di aver preso e fatto prendere piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescrizioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi e degli spazi concessi ai fini della sicurezza dell'esercizio ferroviario, tra cui e in via non esaustiva:

- divieto di attraversamento dei binari se non sotto la disciplina del preposto personale di RFI;



- divieto di avvicinamento con il corpo ad oggetti ad una distanza inferiore a metri 2 dalla più vicina rotaia, senza l'approntamento dell'apposita "protezione cantieri" prevista dalle norme ferroviarie;
- divieto di avvicinamento con il corpo ed oggetti ad una distanza inferiore a metri 1 dalla linea elettrica di contatto, senza che si sia proceduto alla necessaria "tolta tensione" da parte del personale della Società;
- divieto di percorrenza della sede ferroviaria, anche lungo i sentieri di banchina;
- divieto, salvo espressa autorizzazione di RFI e nei limiti e con le modalità da questa previsti, di esecuzione di scavi od infissioni, per la possibile presenza di sottoservizi e cavi ad alta tensione.

In ogni caso, per ragioni di sicurezza, qualora il comodatario/locatario intenda effettuare interventi a copertine, grondaie, tettoie, pensiline, alberature, ecc., potendo essere in tal caso interessate zone situate in prossimità della la linea di contatto, il comodatario/locatario stesso dovrà preventivamente richiedere ad RFI l'autorizzazione ad effettuarli, perché si possa procedere prima degli stessi alla disalimentazione e messa a terra della linea di contatto a 3.000 volt ("tolta tensione").

Resta inteso che il personale ferroviario avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.

ARTICOLO 9

La violazione dell'obbligo di utilizzo dei beni con le finalità previste nel presente Protocollo e negli specifici contratti di comodato/locazione ed il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza di cui al precedente Articolo 8, costituiranno cause di risoluzione di diritto degli stessi contratti di



comodato/locazione, ai sensi dell'art. 1456 cc, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

La grave e ripetuta inosservanza di quanto previsto nel precedente Articolo 8 riscontrata da RFI, nonché la carente o mancata effettuazione delle pulizie e delle manutenzioni necessarie, laddove comprometta continuamente o definitivamente l'efficienza e il decoro degli ambienti destinati a servizio della clientela ferroviaria, daranno luogo alla risoluzione del contratto di comodato/locazione, senza alcun rimborso per gli interventi migliorativi effettuati agli immobili.

ARTICOLO 10


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 le parti, quali titolari dei dati personali e dei dati dell'ente dichiarano che si sono rese oralmente l'informativa sul trattamento dei dati raccolti in seguito alla stipulazione del presente Protocollo.

Le parti danno atto che il presente Accordo non contiene alcuna disposizione di ordine economico e pertanto chiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 tariffa parte II^a allegato al DPR 26.4.86 n. 131.

Per la Regione del Veneto



Per Rete Ferroviaria Italiana





Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **1 2 1 7** del **23 MAR. 2010**

OGGETTO: Schema di "Protocollo di Intesa per l'uso di immobili ed aree nell'ambito di diverse stazioni ferroviarie". Approvazione.

Riferisce l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso.

In data 18 settembre 2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e Ferrovie dello Stato S.p.A., avente come obiettivo quello di fornire la tempistica e le indicazioni relativamente ad una pluralità di oggetti nel settore ferroviario regionale. Infatti, detto Protocollo oltre a impegnare le Parti, e le Società dalle stesse controllate, in reciproci investimenti per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto regionale dei passeggeri, specifica le azioni per addivenire sia alla stipula dei nuovi Contratti di Servizio a catalogo con Trenitalia S.p.A., in ottemperanza alla legislazione vigente, sia alla redazione di Accordi per gli investimenti su asset RFI SpA quali le infrastrutture ferroviarie e utilizzo da parte degli Enti locali di immobili di pertinenza ferroviaria, nonché alla costituzione di società regionali per il trasporto delle persone e delle merci.

Conseguentemente alla ratifica del Protocollo citato, avvenuta con il provvedimento di Giunta regionale n. 2849 del 29 settembre 2009, la Regione del Veneto ha quindi avviato, di concerto con Trenitalia S.p.A. e R.F.I. S.p.A., tutte le attività per la predisposizione degli atti e dei documenti a supporto, in esso contenuti.

L'Art 8 del citato Protocollo, richiama in particolare la necessità di pervenire alla definizione di un "Protocollo d'Intesa per l'uso di immobili ed aree nell'ambito di diverse stazioni ferroviarie" per la riqualificazione dei siti stessi nel breve e medio periodo.

A seguito quindi della specifica attività intrapresa in contraddittorio con RFI si è predisposto il citato documento, **Allegato A** al presente provvedimento.

Con il documento in argomento la Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana spa intendono cooperare in relazione alle proprietà immobiliari ed aree situate sulle linee di competenza dei Compartimenti di RFI operanti nel Veneto.

Lo scopo è quello di riqualificare la presenza delle stazioni sul territorio della Regione al fine di migliorare i servizi alla clientela, mantenere il decoro degli impianti e garantirne una costante manutenzione.

RFI concederà in uso o affitterà gli immobili e le aree relative a stazioni aventi frequentazioni inferiori a 500 viaggiatori/giorno e non utilizzati per la circolazione dei treni.

Il ruolo della Regione sarà sia quello di promotore dell'iniziativa, sia quello di coordinatore delle attività per la redazione delle convenzioni di gestione e di utilizzo dei citati immobili.

Le convenzioni saranno stipulate tra RFI e gli Enti locali, che hanno prelazione d'interpello, e/o Soggetti Privati che esercitano attività di tipo commerciale che esprimono interesse a gestirli e ad utilizzarli, in proprio o tramite associazioni per svolgere attività sociali, istituzionali ed economico-produttive compatibili con la circolazione dei treni, il servizio ferroviario in genere ed il servizio alla clientela ferroviaria in particolare.

Il Protocollo in argomento stabilisce, inoltre, i diritti e doveri nonché obblighi delle Parti contraenti le convenzioni e che nelle stesse verranno recepiti.

Con il presente provvedimento, in ottemperanza al Protocollo di Intesa stipulato, in data 18 settembre 2009, tra la Regione del Veneto, nella persona del Presidente, On.le dott. Giancarlo Galan, e Ferrovie dello Stato S.p.A., nella persona dell'A.D. ing. Mauro Moretti, si tratta quindi, di approvare lo Schema di documento definito "*Protocollo di Intesa per l'uso di immobili ed aree nell'ambito di diverse stazioni ferroviarie*".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

- 1) di approvare lo Schema di "*Protocollo di Intesa per l'uso di immobili ed aree nell'ambito di diverse stazioni ferroviarie*" (Allegato A);

- 2) di incaricare l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture alla stipula del documento di cui al precedente punto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE

On. dott. Giancarlo Galan

